

IN BREVE n. 19 - 2008
a cura di
Marco Perelli Ercolini

MEDICI - LA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE E' CONTRATTUALE

La responsabilità del medico ha natura contrattuale ed è quella tipica del professionista con applicazione del regime di questa tipologia di responsabilità, in ordine alla ripartizione dell'onere della prova e ai principi delle obbligazioni del contratto d'opera intellettuale relativamente alla diligenza e al grado di colpa (Tribunale di Bologna, sezione III, sentenza 2550/07 - Giudice Unico Acierno).

LOCAZIONI - DEPOSITO CAUZIONALE CON LIBRETTO AL PORTATORE

I titolari di libretti al portatore e di certificati di deposito di data anteriore al 17 agosto 1997 e utilizzati per costituire depositi cauzionali a contratti di locazione con nessuna movimentazione data la funzione di tali strumenti atta ad operare solo a termine dei contratti (molti dei quali ultradecennali per legge o tacito rinnovo), devono comunicare entro il 17 agosto di quest'anno la propria intenzione di voler mantenere in essere il rapporto per evitare che il rapporto sia definito "dormiente" e che le somme depositate vengano versate nel fondo statale per il rimborso dei risparmiatori che hanno subito danni da investimenti sul mercato finanziario.

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Centenario della nascita di Giovannino Guareschi
Data di emissione 1 maggio 2008



CONVERSIONE DELLA MALATTIA IN FERIE IN CASO DI COMPORTO

Con sentenza n. 10352/2008, la Cassazione ha affermato che al lavoratore assente per malattia è consentito mutare il titolo dell'assenza con la richiesta di fruizione delle ferie già maturate, al fine di sospendere il decorso del periodo di comporto. A ciò va aggiunto che non sussiste alcun principio per il quale il datore di lavoro debba d'ufficio convertire l'assenza per malattia in ferie. Né, a maggior ragione, esiste un dovere del datore di lavoro di avvertire il lavoratore, assente per lungo tempo, che il periodo di conservazione del posto sta per scadere. Infatti, il lavoratore è in grado, anche con l'assistenza di un sindacato, di effettuare la somma dei giorni di assenza per malattia e di verificare se il periodo di conservazione del posto stia per scadere.

PUBBLICATO IL NUOVO MODELLO PER LA DICHIARAZIONE ICI

Sulla GU n. 102 del 2 maggio 2008 è stato pubblicato il decreto 23 aprile 2008 del Ministero dell'economia e delle finanze riguardante l'approvazione del modello di dichiarazione agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'anno 2007 e delle relative istruzioni.

**IN ALLEGATO A PARTE - MIN. ECONOMIA e FINANZE - Decreto 23 aprile 2008
(documento 066)**

REDDITI ON LINE DEI CONTRIBUENTI

Il comunicato stampa dell'Agenzia delle entrate in data 5 maggio 2008:

Inviati al Garante della Privacy i chiarimenti sulla pubblicazione on line degli elenchi dei contribuenti

L'Agenzia delle Entrate ha fornito al Garante della Privacy i chiarimenti sulla pubblicazione on line degli elenchi dei contribuenti. Alla base della decisione l'applicazione della normativa sulla predisposizione e pubblicazione degli elenchi dei contribuenti e di quella del codice dell'amministrazione digitale. Un insieme di disposizioni che disegnano un quadro di trasparenza fiscale al quale l'Agenzia ha inteso attenersi.

Il documento ripercorre l'evoluzione delle norme che hanno regolato la pubblicità degli elenchi, a partire dal Dpr n. 645 del 1958 fino all'articolo 69 del Dpr n. 600 del 1973 nella versione attualmente in vigore introdotta nel 1991. Tale norma, nell'attuale assetto dell'amministrazione finanziaria, attribuisce al Direttore dell'Agenzia la fissazione dei termini e delle modalità per la formazione e la pubblicazione degli elenchi.

Si tratta, dunque, di una valutazione amministrativa assunta dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito della sua autonomia.

La forma di pubblicità dei dati reddituali prevista dal legislatore consiste nella consultabilità dei dati da parte di chiunque. La ratio della norma è quella di favorire una forma di controllo diffuso da parte dei cittadini rispetto all'adempimento degli obblighi tributari.

La scelta di Internet quale mezzo di comunicazione è stata fatta per adeguare i comportamenti dell'Agenzia a quanto stabilito dal Codice dell'amministrazione digitale varato nel 2005, che impone alla PA di utilizzare come strumento ordinario di fruibilità delle informazioni la modalità digitale. Il Codice, tra l'altro, impone alla PA l'uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili, sia individuali che collettivi, tra i quali si può inquadrare il diritto alla consultazione degli elenchi dei contribuenti. Si è ritenuto che le norme in materia di trattamento dei dati personali

non precludano la diffusione dei dati reddituali tramite Internet, posto che la libera conoscibilità di essi da parte di chiunque è del tutto pacifica, come più volte affermato dallo stesso Garante.

La novità rispetto al passato è rappresentata dal mezzo: Internet. Ma si tratta di una novità relativa in quanto occorre considerare come gli articoli abitualmente pubblicati dai giornali che riportano i dati reddituali dei contribuenti sono per lungo tempo liberamente consultabili sulla rete. In definitiva, la diffusione dei dati reddituali con modalità telematiche da parte dell'autorità pubblica costituisce un elemento di garanzia, trasparenza e affidabilità dell'informazione.

L'Agenzia esprime piena fiducia nelle valutazioni del Garante della Privacy e della magistratura in relazione alle azioni intraprese a seguito della pubblicazione degli elenchi dei contribuenti on line. Piena collaborazione è stata assicurata alla polizia postale che ha acquisito la documentazione relativa alla decisione dell'Agenzia di rendere consultabili gli elenchi tramite Internet.

In data 6 maggio 2008 il Garante della privacy ha stabilito l'illiceità della pubblicazione on line dei redditi degli Italiani da parte dell'Agenzia delle entrate.

IN ALLEGATO A PARTE - Provvedimento Garante Privacy (documento 068)

PART TIME e ANZIANITA' CONTRIBUTIVA

Per il part-time orizzontale (orario ridotto tutti i giorni) l'integrazione con contributi volontari servono solo a incrementare l'importo dell'assegno, non influenzando sull'anzianità contributiva dato che con retribuzione non inferiore al minimale INPS (nel 2008 pari a 9.225,84 euro) un anno di lavoro a tempo parziale vale come uno a tempo pieno.

Al contrario in caso di rapporto part-time verticale (lavoro a giorni o settimane alterni) o misto i contributi volontari oltre ad aumentare l'importo della pensione accelerano anche la maturazione dei requisiti.

TUTELA LICENZIAMENTI DEGLI ULTRASESSENTACINQUENNI

La circolare 5/08 dell'INPS chiarisce che la facoltà del recesso ad nutum per raggiunti limiti di età va differita alla data di effettiva apertura della finestra di accesso introdotta dalla legge 247/07.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 5 del 15 gen. 2008 (documento 067)

DOVERE DI INFORMARSI

In riferimento ad attività privata svolta illegittimamente nella struttura sanitaria da cui dipende, tollerata dalla dirigenza dell'ospedale che ha ingenerato un giustificabile errore sulla inesistenza di un divieto penalmente sanzionabile la Cassazione ricorda che i professionisti della sanità non possono invocare, a giustificazione, l'ignoranza della legge penale in quanto a loro carico sussiste un "dovere" di informarsi in modo particolarmente rigoroso sulla legislazione che regola la loro attività (Cassazione 35813/07).

2005 - SPESA SANITARIA

Nel 2005 la spesa sanitaria pubblica pro capite italiana è stata pari a circa 1.624 euro, il 6,7% del Pil. Il valore più elevato, in quell'anno, è stato raggiunto dal Centro con 1.756 euro pro capite, e il

più basso nel Mezzogiorno con 1.590 euro. E' quanto emerge dal rapporto dell'Istat «Centro statistiche per il Paese».

La regione che spende di più è il Molise (2.022 euro), seguita dal Lazio (1.964 euro). La Liguria, con la popolazione concentrata nelle classi di età anziane, è ai terzo posto (1.854 euro); la Calabria è la regione maggiormente svantaggiata (1.481 euro).

Considerando le sole prestazioni sanitarie, che assorbono il 94% della spesa, il 39% viene erogato da strutture private in regime di convenzione. Ciò è particolarmente evidente nel Mezzogiorno e nel nord-ovest, mentre il nord-est è maggiormente caratterizzato dalle prestazioni dirette.

Tra le regioni, la Valle d' Aosta è quella che fa meno ricorso al regime in convenzione; all'opposto la Lombardia vi dedica il 45% della spesa sanitaria. La spesa in convenzione è indirizzata per il 31% ai farmaci; per il 22,6% alle prestazioni fornite dalle case di cura private; l'assistenza medica rappresenta complessivamente il 25,5% ripartita tra spesa per i medici generici (17%) e prestazioni specialistiche (8,5%). In particolare, nel nord ovest le prestazioni fornite dalle Case di cura private (il 27% della spesa in convenzione) sono equiparabili alla spesa farmaceutica (27,7%). Il nord est è caratterizzato da una spesa in convenzione rivolta maggiormente ai farmaci; al contempo i costi per il medico generico e per l'assistenza integrativa e domiciliare si attestano su valori superiori alla media nazionale.

CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA - COSTO 20 EURO

Venti euro per la carta d'identità elettronica.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008 è stato pubblicato il decreto 22 aprile 2008 del Ministero dell'economia e delle finanze recante «Determinazione dell'importo del corrispettivo da porre a carico dei richiedenti per il rilascio della carta d'identità elettronica».

Il provvedimento stabilisce che l'importo del corrispettivo da porre a carico dei richiedenti la carta di identità elettronica è determinato in euro 20,00 e che tale importo è riscosso dai comuni all'atto della richiesta di emissione della carta d'identità elettronica.

IN ALLEGATO A PARTE - DM (documento 069)

IL MEDICO CONVENZIONATO E' PUBBLICO UFFICIALE

La Corte di Cassazione Sez. VI Penale, con sentenza dell'1/10/2007 n° 35836, ha ribadito una tendenza giurisprudenziale ormai da considerarsi consolidata e cioè che *"il medico convenzionato, che in tale veste prescrive esami, svolge la sua attività, indipendentemente dal rapporto fiduciario esistente con il paziente, per mezzo di poteri pubblicistici di certificazione, che si estrinsecano nella diagnosi e nella correlativa prescrizione dell'esame"* è un Pubblico Ufficiale e non un Incaricato di Pubblico Servizio.

Infatti, *"le impegnative non sono delle semplici "domande" basate su giudizi e valutazioni (diagnosi o sospetto diagnostico) di carattere scientifico, ma, al pari di quelle che contengono prescrizioni di medicinali, sono espressione di un potere certificativo, in quanto, attraverso la diagnosi su cui si basano, attestano e rendono operativo un interesse giuridicamente tutelabile del cittadino, il quale è abilitato a ottenere l'erogazione della prestazione presso una struttura pubblica"*. Sono perciò importanti e numerose le responsabilità che gravano sull'attività certificativa e prescrittiva del convenzionato (medico di famiglia, medico specialista convenzionato, medico di continuità assistenziale, etc.).

**IN ALLEGATO A PARTE - AGENZIA ENTRATE Annuario 2008 del contribuente
(documento 070)**

**AGENZIA ENTRATE Guida agevolazioni fiscali per la
Famiglia (documento 071)**